

Adunanza del 1° Luglio 1916.

Presiede il Vice Presidente Magalini, sono presenti i componenti Gerardo, Beneduce. Il Direttore Generale Ecci. Assente giustificato il Consigliere segretario Romuini. Funge da segretario il Consigliere Beneduce.

*Sinistro De Cesare.

Il Direttore Generale riferisce in merito alla liquidazione del sinistro in polizza dell'Istituto emessa sulla testa del liquor Giuseppe De Cesare medico chirurgo per il capitale di L. 20.000. L'oncia esiste durata 20 anni.

La visita medica eseguita dal fiduciario dell'Istituto Dott. Giuseppe del Vicario concludeva per la parte del rischio, nulla risultando nell'anno mesi: personale, in quella familiare, né a carico degli organi esaminati.

omj

Il 14 gennaio 1916 l'assicurato Dott. De Cesare morì in Sanseverino per "uremia in seguito a nefrite azotemica".

Nel rapporto medico post-mortem redatto dal dott. Gerardo Molice questi dichiara di non poter precisare l'epoca nella quale avvenne il principio della malattia, come ne ignora il decorso per aver incompiuto



uato a curare il paziente nei primi di gennaio.

La natura della malattia che ebbe esito letale a breve distanza dalla emissione del contratto, non poteva non ingenerare il sospetto che l'assicurato fosse malato precedentemente alla firma della proposta.

Il compito di una accurata e nel contempo dechra-
ta inchiesta fu affidato all'Ispettore Sig. Gentile,
che nella esplicazione della sua opera nulla ha tra-
scurato per raccogliere dati e circostanze tendenti a
stabilire non soltanto che la malattia preesistesse
all'epoca della stipulazione del contratto, ma sopra-
tutto che della sua malattia l'assicurato fosse a co-
gnizione fin da quando, spontaneamente o per ceden-
do alle altrui sollecitazioni, sottoscrisse la propo-
sta di assicurazione.

È increscioso però dover rilevare fin d'ora che,
nonostante l'opera solerte spiegata dall'Ispettore
Sig. Gentile nessun elemento concreto e sostanziale
di prova si è potuto raggiungere cui fini di una
possibile ed efficace contestazione del sinistro.

È risultato dalle indagini

a) che la morte del Sott. De Cesare produsse
in Lanuseuro una specie di indefinibile sorpresa,
poiché poco o nulla si sapeva dalla cittadinanza

za sul di lui conto per la ragione che il Dott. De Bisarri, pur facendo periodiche visite in famiglia, da molti anni si era trasferito in maggiori centri, prima per i suoi studi classici, poi per quelli Universitari, ed infine laureatosi in medicina, per essersi stabilito in Bologna.

Chi in epoca relativamente prossima alla morte ebbe a consultare il Prof. Zedechi dell'Università di Napoli, che interrogato dall'ispettore Gubbi, dichiarò di non ricordare affatto nessuno di persona il Dott. De Bisarri, poichè non gli è facile tenere a mente tutti i clienti che giornalmente si recano a farsi visitare, ed ai quali è solito rilasciare una diagnosi scritta, con preghiera di conservarla, ed esibirla per eventuali consultazioni posteriori, coll'occasione in espresse però il suo clinico parere, che trattandosi di nefrite azotemica, questa usualmente ha carattere di cronicità.

Chi secondo la dichiarazione di due zie dell'assicurato, questi era tornato parecchie volte da Bologna specie negli inverni, per sottrarsi al clima rigido ed umido di quella città, e trascorrere la stagione invernale in quelle belle coste delle Puglie.

d) che secondo le voci raccolte dai R. R. Carabinieri, giuista quanto riferisce il capitano Sig. Losadio in due lettere gentilmente inviate all'Ispettore Gentile che l'aveva officiato al riguardo, il Dott. De Cesare avrebbe sofferto di infarto da vari anni e si sarebbe aggravato nel Gennaio 1915.

e) che alcuni fra quelli che confidenzialmente si espressero in tal senso col Maresciallo dei Carabinieri, interpellati perciò dall'Ispettore Sig. Gentile, hanno fatto risalire l'origine della malattia a soli 10 mesi prima della morte, ed il Dott. Petrone, al quale fu richiesto di sottoscrivere una dichiarazione sulle confidenze fatte al Maresciallo se ne schermì, aggiungendo che questi aveva frainteso. Il Dott. Gervasio, che pure credette rilasciare una dichiarazione, allegata in atti, afferma di non poter rispondere con certezza circa l'inizio della malattia, perché d'altra parte fu chiamato a consulto negli ultimi momenti della vita del collega.

In difetto di migliori e più efficaci elementi di prova raccolti a Salsomaggiore, la Direzione Generale, seguendo anche il suggerimento dell'Ispettore Gentile, affidava incarico all'Ispettore Compartimentale Cav. Franzellich di eseguire identica inchiesta a

Bologna, inchiesta che è risultata quasi completa-
mente negativa poichè nulla di notevole è emerso dalle
indagini fatte in quella città circa le condizioni di
salute del defunto assicurato.

Alla stregua delle susposte risultanze e degli
scarsi elementi di prova raccolti nella duplice inchie-
sta questa Direzione è di parere che non si possa u-
tilmente contestare il sinistro:

1° perchè se pure le condizioni di salute del Dott.
De Besare, come è facile ritenere, non corrispondessero
a quelle risultanti dal referto medico all'epoca
della proposta ed alle dichiarazioni dell'assicuran-
do, non si ha d'altra parte alcun elemento certo
ed irrefutabile di prova che possa avvalorare la tesi
che dovrebbe eventualmente sostenersi dall'Istituto
in giudizio, quella cioè della preesistenza della
malattia all'epoca del contratto di assicurazione
e della mala fede nell'assicurando.

2° perchè contro il ragionevole dubbio o la giu-
sta presunzione che il Dott. De Besare fosse già mala-
to quando sottoscriveva la proposta, si oppone-
bbero dagli interessati i pareri già espressi dai me-
dici, i quali fanno risalire l'inizio della malattia
a circa 10 mesi prima della morte.

3° perchè nessun elemento certo di prova concor-

verrebbe nell'eventuale giudizio ad avvalorare le ragioni dell'Istituto nella dimostrazione della mala fede da parte dell'assicurato, che anzi sarebbe facile per gli avversari dimostrare, come qui risulta dalla dichiarazione dell'Agente dell'Istituto, che il Dott. De Cesare intanto si indusse a sottoscrivere la proposta di assicurazione in quanto non volle opporre un rifiuto alle vive sollecitazioni dell'Agente stesso, mentre almeno in quel tempo il Dott. De Cesare non sentiva necessità di compiere l'atto di presidenza essendo egli tuttora sano ed in ottime condizioni finanziarie.

Il Comitato Ferramente, subita la relazione del Direttore Generale, esprime avviso che conviene provvedere alla liquidazione a favore dei beneficiari della polizza emessa dall'Istituto su testa del Dott. Giuseppe De Cesare.

2) Contributo straordinario di guerra

Il Direttore Generale riferisce in merito all'applicazione del contributo straordinario di guerra alle somme pagate dall'Istituto per adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita:

Nell'adunanza dell'11 scorso aprile, il Consiglio di Amministrazione è stato da ultimo intrattenuto sulla questione relativa alla applicabilità del contributo straordinario di guerra, di cui all'allegato A del R. Decreto 31. Novembre 1915 N. 1643, in confronto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, tanto rispetto alle somme pagate per scadenza di contratti di assicurazione, quanto nei riguardi dei premi dovuti all'Istituto stesso da provincie e comuni.

In detta adunanza il Consiglio prendeva atto che il Comitato Permanente aveva sospeso ogni deliberazione circa la convenienza di far gravare sul bilancio dell'Istituto, l'accumulata imposta straordinaria di guerra, nella attesa di conoscere le definitive risoluzioni del Ministero delle Finanze in merito alle ulteriori deduzioni a sostegno della Sen dell'isouero dal contributo, fattogli pervenire pel tramite del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Orf

Come risulta dalla nota 31 maggio u. s. N. 11328 di quest'ultimo Ministero, l'Amministrazione finanziaria riprese in esame la sollevata questione, ha ritenuto di dover confermare le determinazioni già adottate nel corso della ammissibilità al contributo, per ripa-



sendo che non sarebbe mancato di prendere gli opportuni provvedimenti per eliminare la condizione di inferiorità in cui, a seguito dell'applicazione del contributo l'Istituto Nazionale è venuto a trovarsi di fronte alle compagnie private che esercitano tuttora sul Regno l'industria dell'Assicurazione sulla vita.

Insuocite è stato recentemente emanato il R. Decreto di maggio u. s. n.º 695 all. A. col quale si è raddoppiato il detto contributo straordinario di guerra, portandolo da uno a due centesimi per lira con effetto dal 1.º luglio p. v. esonerandosi peraltro da tale raddoppio il sommo capitale pagato da questo Istituto agli assicurati e loro aventi causa, ed i premi ad esso pagati da Province e Comuni per l'assicurazione dei loro dipendenti.

S'ha fondato motivo di ritenere che il progetto di estendere l'applicazione del contributo nei riguardi delle singole operazioni delle private compagnie di assicurazione è stato abbandonato, e che in questa considerazione appunto sarebbe disposto l'annuito esonero dal raddoppio del contributo stesso.

Comunque non è più possibile elevare dubbi sulla impossibilità del contributo nei

rapporti dell'Istituto, ora che essa è stata espressamente,
e pure in modo indiretto, confermata dal citato R.
Decreto 31 maggio p.p.

È pertanto tenuto anche conto che nel frattempo
per le liquidazioni dei sinistri e per le polizze giunte
a termine si è sempre continuato a fare pagamenti
integrali; non sarebbe giustificato un ulteriore indugi
nell'affrontare decisamente la questione se l'I-
stituto debba, o non, sottostare in proprio all'aggra-
vio, anziché trattenere il contributo del centesimo
di guerra sulle somme pagate ai suoi assicurati.

Le ragioni che indurrebbero ad una soluzio-
ne affermativa sono note ed indubitte; esse traggono
essenzialmente il loro fondamento dalla considera-
zione dei danni che certamente deriverebbero dal di-
verso trattamento fatto agli assicurati, presso le
Compagnie private, diversità di trattamento
che, sebbene limitato all'incasso di una sola lira
per cento sulle somme pagate agli assicurati, pres-
so l'Istituto, sussiste pur sempre, dato che non si è
creduto dal Governo di estendere la detta impo-
sta straordinaria nei rapporti delle Compagnie
private.

Questo particolare aggravio ai clienti dell'I-
stituto non mancherebbe di essere abilmente sfrut-

Ch

lato dalla convenienza, e per quanto temporaneo, come allo stato delle cose dovrebbe ritenersi, lascerebbe conseguenze durature, dando credito alle diffidenze ad arte diffuse e non per altro del tutto fondate verso l'azienda assicurativa di Stato.

- Comunque converrà tener presenti che, secondo calcoli approssimativi fatti dall'Ufficio di Contabilità, l'ammontare del contributo di guerra, che andrebbe a far carico all'Istituto si aggirerà intorno alle £ 200.000 annue.

Quanto poi alla decurtazione dei premi dovuti da Assicurazioni comuni per assicurazioni dei loro dipendenti, in ragione dell'importo corrispondente al contributo di guerra, altro non resta che subirla a seguito delle nuove disposizioni, che hanno concluso ogni via per evitarsi da siffatti oneri. Peraltro questo è di entità così limitata, che non può dar luogo a preoccupazioni.

Inoltre relativamente alla trattativa del contributo operata dal Ministero del Tesoro sulle annualità di sovvenzioni governative ridotte all'Istituto, deve avvertirsi che le nuove insistenze fatte presso i capi-petenti Sicastri per ottenere l'esenzione, hanno avuto esito negativo, come emerge dalla nota 28 aprile 1918, N. 13340 del Ministero di Agricoltura Industria

e commercio;

dopo di che, come ultimo tentativo si è erudito opportuno di inoltrare formale ricorso all'Amministrazione delle Imposte Dirette a sensi dell'art. 2 del Decreto Sussidiario 17 febbraio 1916 N. 242 e dell'art. 16 del Decreto Ministeriale 27 aprile successivo, tanto più che per le annualità in scadenza dopo il 1° Luglio p.v. la trattativa dovrebbe essere raddoppiata per effetto del succitato Reale Decreto 31 maggio u.s.

Con l'occasione si può infine opportuno ricordare che, siccome l'esenzione dall'accisa sul raddoppiamento nei riguardi dell'Altabuto riflette soltanto i due casi di pagamenti imprevisti sindacati, con questo dovrà continuare a trattare il contributo di guerra raddoppiandolo a partire dal 1° Luglio, e beninteso, a carico dei singoli percipienti, per poi farne versamento in Casseria sui pagamenti eseguiti, che non rappresentano puro rimborso di spese, ed in particolare sui pagamenti di rendite vitalizie, di importi di forniture, di prestazioni d'opera, e di stipendi ed assegni al proprio personale.

Anche il nostro personale dovrà infatti, stando ai termini del R. Decreto 31 maggio u.s.

Drj

sopportare il raddoppiamento del contributo, perché l'esclusione del raddoppiamento stesso coinvolge i redditi di R. N. non appartenenti alla categoria A. la cui imposta è riscossa per ritenuta diretta.

Ora gli stipendi ed assegni del personale dell'Istituto sono bensì redditi non appartenenti alla Categ. A. e sta pure in fatto che la relativa imposta viene pagata mediante ritenuta da parte dell'Istituto, il quale la versa direttamente in Cassa, ma con tutto ciò non potrebbe dirsi che nella specie l'erazione del tributo avviene per ritenuta diretta, in quanto questa forma di riscossione presuppone che debitore degli stipendi ed assegni, sia lo Stato. (art. 11. lett. a) vigente sotto il re della Legge sull'imposta di R. N.)

In sostanza dal detto esorcio del raddoppiamento del contributo di guerra verranno a profittare unicamente gli impiegati di Stato, esclusi quindi anche gli impiegati delle Provincie e dei Comuni, per quanto parificati ai primi, a gli effetti della classificazione degli stipendi in Cat. A.

Con effetto pertanto dal 1° luglio 1916, l'aliquota della imposta di R. N. in confronto

degli impiegati dell' Istituto salaria da £ 11.007 % a £ 11.457 %.

Il Comitato Amministrativo; sentita la relazione del Direttore Generale delibera di pregare il Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché voglia sperimentare nuove premure presso il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Commercio e il Ministero delle Finanze affinché l' Istituto sia esonerato dal contributo straordinario di guerra.

Dopo di che il Vice Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario.

